**Fornitura di un interferometro infrarosso a trasformata di Fourier e relative calibrazioni per l’analisi di prodotti lattiero-caseari per il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università degli Studi di Padova CIG 8859364274**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**PARTE AMMINISTRATIVA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Premesse

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra il Dipartimento DAFNAE e l’operatore economico, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(appaltatore), aggiudicatario della procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, comprensiva della consegna e dell’installazione, per il medesimo DAFNAE.

# Durata ed importo economico del Contratto

L’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica, a cui si rinvia integralmente.

L’importo di contratto risulterà da quanto offerto in MEPA, a cui sommare IVA a norma di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dal DAFNAE.

# Garanzia definitiva

A seguito dell’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo oggetto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la garanzia provvisoria prevista nel disciplinare di gara e conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, le relative certificazioni di settore come di seguito specificate:



L’importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.

Prima di far emettere la polizza, l’appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte dell’Ente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

* la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
* la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile;
* la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
* che in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell’Ente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, al momento della verifica di conformità/collaudo con esito positivo della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’esito della verifica di conformità del servizio di garanzia e manutenzione.

# Subappalto

Qualora l’appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

# Fatturazione e pagamenti

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle prestazioni e sulle relative fatture, avverrà, tramite fatturazione elettronica, entro 30 (trenta) giorni “d.r.f” (data ricevimento fattura). La fattura verrà pagata, con ordinativo di pagamento a favore del fornitore, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dal DAFNAE, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e del saldo, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La fattura dovrà essere intestata all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento DAFNAE - Università degli Studi di Padova – CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio E11AJ9.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà essere inviata obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatta secondo le norme fiscali in vigore.

Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.

Il Contraente non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo nel pagamento dovuto dal DAFNAE, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al DAFNAE, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

# Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

L’appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia “attivi” da parte dell’Ente che “passivi” verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.

L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Appaltatore entro giorni 7 (sette), decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.)

L’appaltatore, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

# Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, il DAFNAE, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito abbreviato con RUP, o suo delegato, e/o il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC). Il delegato del RUP o il DEC avrà il compito di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici del DAFNAE che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini del DAFNAE.

L’appaltatore dovrà fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale il DAFNAE possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare al RUP, il nominativo del referente tecnico il quale sarà l’interlocutore unico tra il personale del DAFNAE e il personale dell'impresa.

# Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il contraente si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Il contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del DAFNAE, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, il DAFNAE acquisirà, ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del contraente nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50%). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..

In caso di D.U.R.C. “negativo” per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel “casellario informatico”.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

# Art. 9 - Sospensione delle prestazioni

L’appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il DAFNAE.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l’incameramento da parte del DAFNAE del deposito cauzionale.

Si richiama in toto la disciplina sulla sospensione prevista dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

# Art. 10 - Divieto di cessione del credito o del Contratto

L’appaltatore non può cedere il credito, né l’esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del DAFNAE. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al DAFNAE, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del DAFNAE per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La cessione dei crediti maturati dall’appaltatore nei confronti del DAFNAE a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta del DAFNAE e nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del DAFNAE al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

# Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

Qualora l’Appaltatore sia Impresa “individuale”, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà del DAFNAE proseguire il contratto con i suoi eredi o “aventi causa”, ovvero, recedere dal contratto.

In ogni caso si rinvia a quanto previsto dagli artt. 48 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

# Art. 12 – Modifiche al contratto

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il DAFNAE potrà imporne all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L’appaltatore comunque non potrà introdurre modifiche alle prestazioni oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il DAFNAE. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

# Art. 13 – Norme operative di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dell’appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

L’Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto.

# Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni

L’ Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.

Qualora nell’esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il RUP compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il DAFNAE le conseguenze dannose.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

# Art. 15 - Penali

Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al DAFNAE, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il DAFNAE si riserva la facoltà, fatto salvi comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato:

- per la ritardata consegna, e per ogni altro ritardo sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all’uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal decimo giorno dalla data prevista per la consegna;

- nel caso in cui la ritardata consegna superi i 60 giorni solari dalla data prevista verrà applicata una ulteriorepenale una-tantum del 10% dell'ammontare netto contrattuale;

- per difformità dei beni consegnati, rispetto alle specifiche tecniche indicate in sede di offerta o nel capitolato tecnico, Euro 500,00 (cinquecento/00);

- mancata disinstallazione, mancato ritiro, mancata sostituzione dell’apparecchiatura a seguito di prove di collaudo non superate nei termini indicati dal referente del DAFNAE Euro 500,00 (cinquecento/00), a cui sommare Euro 100,00 al giorno per ogni ulteriore giorno di ritardo;

- mancata ottemperanza alle prescrizioni previste dall’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre il quinto giorno per l’intervento e/o il ripristino e/o oltre il decimo giorno per la sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo;

- per ogni altra inadempienza verrà erogata una penale di Euro 300,00 (trecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà con un aumento pari all’ 1 per mille (1xmille) dell’importo contrattuale, a partire dal quarto giorno di calendario in poi.

L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

a. compensazione del credito: è data facoltà al DAFNAE di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà al DAFNAE di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all’atto della stipula del contratto.

Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte del DAFNAE, da effettuarsi a mezzo email (nel caso di contraente straniero) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione “comunicazioni” della procedura telematica di gara.

Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l’appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal DAFNAE.

L’importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell’importo globale del contratto.

Superato il 10% dell’importo, il contratto è risolto di diritto.

# Art. 16 - Risoluzione per inadempimento e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il DAFNAE potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’appaltatore, mediante comunicazione via PEC o via emai, nei seguenti casi:

a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle prestazioni per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con il DAFNAE;

c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;

d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del DAFNAE;

e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’appaltatore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

i) mancato rispetto delle previsioni del Codice di comportamento di cui all’art. 21 del presente Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa.

Il DAFNAE ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al DAFNAE.

Il DAFNAE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso il DAFNAE avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l’appaltatore dal risarcimento dei danni subiti dal DAFNAE, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegna, a fornire al DAFNAE tutta la documentazione probatoria, relativa alle prestazioni effettuate, che non sia stata ancora consegnata.

# Art. 17 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

Il DAFNAE si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare all’appaltatore con raccomandata internazionale per contraente straniero ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed l’appaltatore non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, il DAFNAE sarà tenuto al pagamento:

* delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
* di un indennizzo pari al 10% dell’importo delle attività non eseguite.

In ogni caso, trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

# Art. 18 - Tutela dei dati personali

Il DAFNAE (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all’indirizzo www.unipd.it/privacy.  
Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il DAFNAE e l’appaltatore si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

# Art. 19 - Obblighi di riservatezza

L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L’appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del DAFNAE di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 20 **- Codice di comportamento**

L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

In particolare, si richiamano i seguenti atti dell’Università degli Studi di Padova:  
- Il Codice di comportamento dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 3269 del 07/11/2014  
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021 – 2023.

# Art. 21 – Stipula del contratto

Il contratto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione dello stesso, tramite accettazione dell’offerta del DAFNAE in MEPA.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Nel caso in cui la situazione dell’aggiudicatario impedisse la stipulazione, il DAFNAE fisserà un termine perentorio per la stipula del contratto che, se non rispettato, comporterà la revoca dell’aggiudicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito.

Sono a carico del contraente tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.

# Art. 22 - Controversie

E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori, questa non darà mai diritto all' appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione dei lavori stessi.

Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Foro di Padova.

# Art. 23 - Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità in vigore.

# Art. 24 - Norme finali e rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa e parte tecnica - e dalla documentazione di gara, si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici),

# 